



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza**  
Via Molo Musco n.7 - 04027 Ponza (Latina)  
e-mail: [ucponza@mit.gov.it](mailto:ucponza@mit.gov.it) - [cp-ponza@pec.mit.gov.it](mailto:cp-ponza@pec.mit.gov.it)  
Tel/Fax 077180027

**ORDINANZA N. 15/2017**

Il sottoscritto, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del porto di Ponza:

- VISTA: l'Ordinanza nr. 14/2011 in data 04/03/2011 della Capitaneria di Porto di Gaeta che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Ponza";
- VISTO: l'Ordine di Servizio n. 8/2015 del 03.08.2015, con il quale vengono impartite disposizioni finalizzate alla predisposizione dell'ordine degli accosti nel tratto di banchina denominato Molo Musco, dalla bitta numero 7 alla bitta numero 18, ove le unità da diporto al transito, nonché le unità che svolgono il servizio trasporto passeggeri nell'ambito delle isole pontine, aventi una LFT massima di 24 mt, possono ormeggiarsi dalle ore 19.30 alle ore 08.00 del giorno successivo e comunque dopo l'arrivo dell'ultima unità destinata all'ormeggio al Molo Musco che effettua servizio di linea;
- VISTA: la convenzione stipulata tra la Direzione Marittima del Lazio e la FIABA Onlus Lazio, finalizzata alla promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche sotto il profilo fisico, culturale e normativo;
- RAVVISATA: la necessità di adottare, per quanto attuabile, provvedimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che favoriscano l'uguaglianza sociale a prescindere dalle condizioni personali;
- CONSIDERATO: che la banchina denominata "Molo Musco" risulta essere a livello costruttivo, l'unica infrastruttura presente sull'isola di Ponza, soprattutto in relazione dell'altezza variabile della banchina, idonea ad ospitare diverse tipologie di unità da diporto ed a consentire lo sbarco in sicurezza di persone a ridotta mobilità;
- RITENUTO: necessario fornire delle linee guida al fine di disciplinare l'ormeggio al transito alla banchina Molo Musco del porto di Ponza ed al contempo garantire la presenza di un posto da destinare in via prioritaria all'ormeggio di unità ospitanti persone a ridotta mobilità certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, considerato congruo in relazione al numero degli ormeggi al transito disponibili;
- VISTO: il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii;

- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. in data 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI: gli articoli 59, 62 e 63 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR in data 15 febbraio 1952 n. 328;

## **ORDINA**

### Articolo unico.

Il comma 6 dell'Art.1 (Disciplina ormeggi Banchina Molo Musco) del CAPO II – DISCIPLINA ORMEGGI, del regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Ponza approvato con ordinanza n. 14/2011 in data 04.03.2011 della Capitaneria di Porto di Gaeta è sostituito, in via sperimentale, dal seguente:

Nel tratto di banchina compreso tra 7<sup>a</sup> e la 11<sup>a</sup> bitta, di cui sopra, è consentito l'ormeggio di:

- imbarcazioni da diporto in transito aventi lunghezza compresa tra i 18 ed i 24 metri;
- unità di pari dimensioni che svolgono il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito delle isole Pontine;

Nel tratto di banchina compreso tra 11<sup>a</sup> e la 18<sup>a</sup> bitta, di cui sopra, è consentito l'ormeggio di:

- natanti ed imbarcazioni da diporto in transito aventi lunghezza fino a 18 metri;
- unità di pari dimensioni che svolgono il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito delle isole Pontine;

Nell'intero tratto di banchina è istituito n. 1 posto d'ormeggio destinato, in via prioritaria, a unità ospitante persona a ridotta mobilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'ormeggio al transito è consentito dalle ore 19.30 alle ore 08.00 del giorno successivo, previa espressa autorizzazione del Comandante del Porto, e comunque dopo l'arrivo dell'ultimo aliscafo che effettua servizio di linea, salva la facoltà del Comandante del Porto di consentire una maggiore permanenza per comprovate esigenze tecnico – nautiche ovvero casi di forza maggiore.

Le predette unità dovranno ormeggiarsi di punta con l'ausilio dell'ancora e comunque in modo tale da non ostacolare la manovra evolutiva delle motonavi che entrano e/o escono dal porto di Ponza. Dovrà altresì essere assicurata la presenza a bordo di personale in grado di manovrare l'unità in caso di emergenza o comunque su richiesta dell'Autorità Marittima ed in possesso delle prescritte abilitazioni.

Le richieste di ormeggio al transito nel tratto di banchina compreso tra 7<sup>a</sup> e la 18<sup>a</sup> bitta, potranno essere esclusivamente accettate per il giorno stesso e dovranno pervenire esclusivamente al numero di linea fissa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, tra le ore 19.00 e le ore 19.30, comunicando i seguenti dati dell'unità:

nominativo, lunghezza, tipo di propulsione, pescaggio, recapito telefonico, eventuale presenza a bordo di persona a ridotta mobilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**Durante la finestra temporale dedicata alla ricezione delle richieste di accosto,** qualora l'unità comunichi la presenza a bordo di persona a ridotta mobilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, acquisirà carattere prioritario, con diretta assegnazione di un posto d'ormeggio.

L'acquisizione della priorità all'ormeggio, in relazione alla presenza a bordo di persona a ridotta mobilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come sopra indicata, potrà applicarsi complessivamente ad un'unica unità tra le richiedenti posto d'ormeggio e dovrà essere prontamente dimostrata al personale di servizio mediante esibizione dell'originale o di copia conforme del certificato stesso che sarà fotocopiato e mantenuto agli atti, per le opportune verifiche.

In considerazione delle condizioni meteomarine in atto e previste, della tipologia e dimensione delle unità comparata alla diversa altezza della banchina, nonché, più in generale a motivi connessi alla sicurezza della navigazione e portuale, l'ordine di ingresso ed i posti d'ormeggio assegnati agli aventi titolo, a prescindere dall'ordine cronologico di chiamata, saranno definiti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza.

Ponza, 03.08.2017

**firmato in originale**  
**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Enrico PENCO**